



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI466 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 D.Lgs 267/2000 art. 192 d.lgs 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 e s.m.i., a Venezia Spiagge S.p.A., p.iva 02532890270, per il servizio di controllo, di sicurezza e di assistenza balneare presso la spiaggia di libera fruizione posta al Lido di Venezia tra la concessione n. 10 e l'arenile dell'ospedale al Mare. Impegno di spesa. CIG B788EE603E.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1549 del 10/07/2025

Determinazione (DD) n. 1459 del 22/07/2025

Fascicolo 2025.VII/1/1.452 "Determina Venezia Spiagge"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Zuliani Eliana, in data 16/07/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 18/07/2025.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali Gestione Spiagge e Servizi Igienici
Responsabile Unico del Progetto: avv. Marco Mastroianni

PDD n. 1549 del 10/07/2025

Fascicolo 2025/VII.1.1/452

Oggetto: SECIGEDI466 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 D.Lgs 267/2000 art. 192 d.lgs 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 e s.m.i., a Venezia Spiagge S.p.A., p.iva 02532890270, per il servizio di controllo, di sicurezza e di assistenza balneare presso la spiaggia di libera fruizione posta al Lido di Venezia tra la concessione n. 10 e l'arenile dell'ospedale al Mare. Impegno di spesa. CIG B788EE603E.

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 77 del 19.12.2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30.12.2024 sono stati approvati, per gli anni 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (ALLEGATO 1_A - Misure Generali, ALLEGATO 1_B - Misure Comuni, ALLEGATO 1_C - Misure Specifiche, ALLEGATO 1_D - Analisi e ponderazione del rischio corruzione e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");
- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 7 del 13.03.2025 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 dell'Elenco Annuale dei lavori 2025 e del Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025-2027;

- con deliberazione della Giunta Comunale (DGC) n. 50 del 08.04.2025 è stata approvata la Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con la deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 93 del 21.05.2025 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- con disposizione del Sindaco PG 2023/0611362 del 22.12.2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico all'Avv. Marco Mastroianni.

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, in merito alle competenze dei dirigenti e l'art. 192 del medesimo decreto che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 13/12/2021 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04.07.2024 e n. 243 del 18.12.2024 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma a decorrere dal 01/01/2025;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* ed i relativi allegati;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;

- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia*" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Richiamati altresì

- l'art. 48, comma 3, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., che prevede che "*restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*";
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti;
- l'art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. che impone di ricorrere al Mercato Elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e che il servizio per la quale si intende procedere all'affidamento, implica una spesa inferiore alle soglie minime previste;
- l'art. 25 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. che, in particolare, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2024, "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26*", senza individuare soglie al di sotto delle quali sarebbe consentito procedere con altre modalità.

Considerato che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO 2025-2027 - Sezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" - Allegato 1_A, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Dato atto che

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 12.04.2018 è stato approvato il Piano particolareggiato dell'arenile dell'isola del Lido di Venezia, in variante parziale al Piano degli Interventi – VPRG per l'isola di Lido, le Nome Tecniche di Attuazione (NTA), ai sensi dell'art. 47

della L.R. 33/2002, stabiliscono all'art. 16 che nella spiaggia al confine tra lo spazio in concessione n. 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, è consentita la libera sosta ed è possibile la libera fruizione per la balneazione;

- avendo ottenuto, anche per l'anno 2025 la Bandiera Blu, per la località balneare del Lido di Venezia dalla Foundation for Environmental Education (FEE), il Comune di Venezia è tenuto ad ottemperare agli adempimenti previsti dal Programma Bandiera Blu;
- in particolare, con riferimento alla sicurezza della balneazione, la FEE richiede che le porzioni di spiaggia del litorale battente Bandiera Blu, sia libere che concesionate, abbiano un servizio di vigilanza sulla spiaggia (torretta di avvistamento e bagnini in caso di necessità).

Preso atto che ai sensi delle NTA del Piano particolareggiato nominato, la società Venezia Spiagge S.p.A., p.iva 02532890270, società partecipata dal Comune di Venezia al 100%, la cui ragione sociale è proprio riferita alla gestione degli stabilimenti balneari comunali e all'esercizio delle connesse attività economico turistiche, nonché titolare della concessione n. 10 sopra citata, è tenuta a garantire i servizi minimi (quali i servizi igienici e la manutenzione) della spiaggia anzidetta.

Valutato che, nell'ambito della sicurezza balneare, si vuole garantire anche per i fruitori della spiaggia libera, il servizio infermeria, per prestazioni di prima assistenza, erogato tramite attrezzature e personale adeguato.

Vista la vigente Ordinanza di Sicurezza della Capitaneria di Porto di Venezia per cui nelle aree destinate alla libera fruizione i Comuni devono assicurare il servizio di salvataggio o in alternativa apporre adeguata segnaletica in caso di impossibilità ad assicurare tale servizio.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 comma 4, del D.Lgs 36/2023e s.m.i. il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati con riferimento alla struttura di mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Considerato che

- il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero ex art. 48, comma 2, d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la spesa per il servizio di cui trattasi è inferiore ad € 140.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- sul Portale www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip riconducibili alla tipologia di servizio di cui si necessita;

- la piattaforma di approvvigionamento digitale www.venezia.acquistitelematici.it di cui si avvale il Comune di Venezia è funzionale alla digitalizzazione delle richieste di offerta economica;
- attraverso la PAD Venezia Acquisti Telematici con PG/2025/276019 è stata trasmessa alla società Venezia Spiagge S.p.A., p.iva 02532890270, richiesta di offerta economica e descrizione dei servizi da rendere per il servizio in oggetto (Allegato A - Condizioni esecutive), la quale ha risposto entro i termini previsti con la relativa offerta, pari a € 18.278,60= (o.f.e.) (Allegato C - Offerta economica).

Dato atto altresì che

- in considerazione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento dello stesso nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- l'art. 50, comma 1, let. b del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- per il combinato disposto dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 17, comma 2 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i. si prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

Dato inoltre atto che

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. lgs n. 36/2023 e s.m.i. è l'Avv. Marco Mastroianni;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

Ritenuto

- di determinarsi a contrarre, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- opportuno ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non necessita di qualificazione, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del medesimo decreto;
- opportuno prevedere un unico lotto in quanto l'affidamento ha ad oggetto una prestazione unica ed omogenea;

- sulla base dell'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., che la predetta offerta è congrua e conveniente;
- di affidare ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio avente le caratteristiche sopra descritte, mediante procedura di affidamento diretto, alla società Venezia Spiagge S.p.A. p.iva 02532890270, per un importo complessivo di € 22.299,89 (o.f.i).

Visti e richiamati

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e ss.mm.ii., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 53, comma 16ter del d.lgs 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»* (c.d. divieto di pantouflage).

Dato atto

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- della deroga al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., riscontrata l'effettiva assenza di contraenti alternativi diversi da Venezia Spiagge S.p.A. per le seguenti ragioni:
 - soggetto incaricato di garantire servizi minimi della spiaggia libera ai sensi delle NTA del Piano Particolareggiato sopra nominato;
 - soggetto gestore dello spazio n. 10, confinante con la porzione di spiaggia libera comunale, tenuto ad effettuare il servizio di salvataggio e a attivare il punto infermeria per prestazioni di prima assistenza nelle proprie concessioni;

- società partecipata al 100% dal Comune di Venezia, avente quale ragione sociale la gestione degli stabilimenti balneari comunali e l'esercizio delle connesse attività economico turistiche;
- è soggetto di comprovata esperienza nel settore relativo all'appalto oggetto del presente provvedimento, anche in considerazione dell'esecuzione di precedenti prestazioni contrattuali, accuratamente e regolarmente eseguite nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- del rispetto della normativa vigente in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario e in ragione del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - codice CNEL di riferimento HO5Y indicato dalla stazione appaltante;
- di avere acquisito da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i. , secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione [24.08_MC] del vigente PIAO del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale pg 397378 del 22/08/2023;
- che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto;
- che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI;
- che l'affidamento in parola prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'Anci Veneto e l'UPI Veneto, come previsto dal vigente PIAO;
- che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato inoltre atto

- dell'art. 6, c. 2, 3 e 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;
- che è stata acquisita la dichiarazione dalla ditta affidataria attestante il rispetto del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16^{ter} del d.lgs 165/2001 e del protocollo di legalità del 17/09/2019;
- che è stata acquisita agli atti d'ufficio con PG 2025/350137 del 07/07/2025, la dichiarazione del R.U.P. di assenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di conflitto di interessi tali da comportare l'obbligo di astensione dalla partecipazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, nonché dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno.

DETERMINA

1. **di procedere**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento del servizio in oggetto indicato, stabilendo che:
 - il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di ottemperare a quanto prevede la vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia in tema di balneazione nonché agli adempimenti previsti dal “Programma Bandiera Blu”;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di controllo, sicurezza ed assistenza balneare, nella spiaggia di libera fruizione al confine tra lo spazio in concessione n. 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa;
 - il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 18, c. 1 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
2. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio in oggetto alla società Venezia Spiagge S.p.A. p.iva 02532890270 per € 18.278,60 (o.f.e.) oltre iva al 22% pari ad € 4.021,29 per un totale complessivo di € 22.299,89 (o.f.i.);
3. **di impegnare** la somma complessiva di € 22.299,89 (o.f.i), per i motivi sopraindicati, a favore della società Venezia Spiagge S.p.A. p.iva 02532890270;
4. **di imputare** la somma complessiva di € 22.299,89 (o.f.i) al cap. 34003, art. 699, “Altri Servizi”, azione di spesa SECI.GEDI.466 “Servizi di controllo balneare Lido di Venezia” – cod. gestionale 999 “Altri servizi diversi non altrimenti classificabili”, che non presentando sufficiente capienza viene incrementato di € 2.099,89, per competenza e cassa al Bilancio 2025, mediante:

- € 627,58 al cap. 34003, art. 699, "Altri Servizi", azione di spesa SECI.GEDI.215 "Servizio di posizionamento/ritiro gavietti e corridoi di lancio" - cod. gestionale 999 "Altri servizi diversi non altrimenti classificabili",

- € 1.000 al cap. 34003, art. 699, "Altri Servizi", azione di spesa SECI.GEDI.224 "Trasporto cani randagi" - cod. gestionale 999 "Altri servizi diversi non altrimenti classificabili",

- € 472,31 al cap. 34003, art. 699, "Altri Servizi", azione di spesa SECI.GEDI.303 "Corso patentino per cani morsicatori" - cod. gestionale 999 "Altri servizi diversi non altrimenti classificabili",

CIG B788EE603E;

5. **di demandare** a successive disposizioni Dirigenziali di pagamento la liquidazione delle forniture ai sensi dell'art. 184 d.lgs. 267/2000 sulla base di idonea documentazione, in cui il momento impositivo si realizzerà entro il corrente anno;
6. **di dare atto** che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
7. **di dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;
8. **di stabilire** che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
9. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

p. Il Direttore - Avv. Marco Mastroianni

La Dirigente Delegata

D.ssa Eliana Zuliani

Allegati:

- Allegato A – Condizioni esecutive
- Allegato C – Offerta economica.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1549

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12538/2025 del 18/07/2025 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI466 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 D.Lgs 267/200" "SECIGEDI466 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 D.Lgs 267/2000 art. 192 d.lgs 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 e s.m.i., a Venezia Spiagge S.p.A., p.iva 02532890270, per il servizio di controllo, di sicurezza e di assistenza balneare presso la spiaggia di libera fruizione posta al Lido di Venezia tra la concessione n. 10 e l'arenile dell'ospedale al Mare. Impegno di spesa. CIG B788EE603E. "

autorizzazione Proposta di determina 1549/2025 del 10/07/2025

L'impegno di spesa numero 12538/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09021.03.034003699 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	22.299,89
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	VENEZIA SPIAGGE S.P.A. Cod.Fisc. 02532890270 P.Iva 02532890270	
<i>CIG</i>	B788EE603E CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2285 - SECIGEDI466 - Servizi di controllo balneare Lido di Venezia	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	22.299,89

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09021.03.034003699 a competenza 2025 al 18/07/2025

Stanziamiento di bilancio	136.354,00 +
Impegni precedenti	103.984,82 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	32.369,18 =
Ammontare del presente impegno	22.299,89 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.069,29 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 18 luglio 2025



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

Allegato A

CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, SICUREZZA E ASSISTENZA BALNEARE PRESSO LA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE POSTA AL LIDO DI VENEZIA TRA LA CONCESSIONE N. 10 E L'ARENILE DELL'EX OSPEDALE AL MARE.

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di controllo, sicurezza, assistenza e salvamento balneare per la stagione balneare 2025 nel tratto di spiaggia a libera fruizione per la balneazione, così come individuato nel vigente Piano degli arenili, al confine tra lo spazio in concessione n. 10 e l'arenile dell'ex Ospedale al Mare, avente lunghezza di circa 70 m. (si fa riferimento alle Norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell'arenile dell'isola del Lido e alla relativa Tavola B2/4).

CPV: 75252000-7 "Servizi di salvataggio".

Il servizio di cui trattasi risulta essere così articolato:

- servizio di assistenza e salvamento a mare dei bagnanti, comprensivo di fornitura delle dotazioni e attrezzature necessarie al fine di tutelare la sicura balneazione sulla spiaggia a libera fruizione come sopra individuata. Il servizio deve essere effettuato da personale qualificato, munito del prescritto brevetto, dell'equipaggiamento di legge, e nel numero previsto dalla normativa in relazione all'estensione del litorale in oggetto (70 m.). Dovrà essere svolto in conformità alla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Venezia, garantito tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore 19:00, festivi inclusi. Il servizio comprende ogni attrezzatura, equipaggiamento, mezzo e dispositivo previsti per il corretto e regolare espletamento del servizio stesso. Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica. Anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia dovranno essere presenti nelle postazioni un numero di addetti pari a quanto



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

stabilito dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale ogni notizia utile circa l'andamento del servizio. Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza, dovranno essere anticipate telefonicamente al Responsabile dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico o suo incaricato. Qualora, durante l'espletamento del servizio si riscontrassero disservizi, l'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere immediatamente alla sostituzione del personale resosi responsabile del disservizio stesso.

Per quanto non esplicitamente indicato nelle presenti condizioni esecutive si farà riferimento al rispetto di quanto disposto nella vigente ordinanza della Capitaneria di Porto nell'Ordinanza balneare o comunque agli atti vigenti al momento dell'espletamento del servizio;

- attivazione e gestione di un punto infermeria, attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso idoneo locale, presente nelle immediate vicinanze della spiaggia a libera fruizione, mediante personale qualificato che garantisca le prestazioni di seguito elencate a titolo esplicativo ma non esaustivo:
 - Effettuazione di medicamenti;
 - Controllo della pressione;
 - Effettuazione semplice anamnesi per la richiesta intervento 118;
 - Assicurare la validità dei medicamenti;
 - Sterilizzazione quotidiana delle attrezzature;

- progettazione, organizzazione, pubblicizzazione e gestione di un evento in occasione del World Drowning Prevention Day, compreso l'ottenimento di ogni eventuale titolo autorizzatorio/abilitativo eventualmente necessario per lo svolgimento dello stesso. L'evento dovrà essere aperto alla cittadinanza e ai turisti, dovranno essere coinvolte le istituzioni e i diversi soggetti attivi sul tema, quali gli addetti al salvataggio, gli operatori della salute, la Guardia Costiera, la Società Nazionale di Salvamento, Associazioni, ecc... Ogni soggetto dovrà portare il proprio contributo in termini informativi e/o attraverso dimostrazioni pratiche sulla



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

sicurezza, sul primo soccorso e sulla prevenzione, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dell'importanza della prevenzione dell'annegamento e della necessità di una iniziativa/azione multisetoriale per migliorare la sicurezza in acqua, allo scopo di ridurre le morti che si possono prevenire. Dovrà essere opportunamente allestita un'area dedicata sulla spiaggia dove si svolgerà l'evento e dove dovrà essere visibile il richiamo alla Bandiera Blu. L'evento dovrà essere pubblicizzato e opportunamente documentato. L'evento comunque dovrà essere realizzato adempiendo alle eventuali indicazioni che dovessero pervenire in un secondo momento dalla FEE, compresa l'eventuale realizzazione e distribuzione di materiale informativo. Si chiede di indicare nel preventivo il numero di copie dell'eventuale materiale informativo che si ritiene adeguato rispetto alla portata dell'evento che verrà progettato con i relativi costi di stampa e i costi di eventuali piccoli gadget dedicati in particolare ai bambini da distribuire in occasione dell'evento.

È riservato al Comune di Venezia ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione relativa alle attività oggetto dell'affidamento.

Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'attività in oggetto stesso dovrà essere espletata durante la stagione balneare 2025, così come definita dalla vigente Ordinanza sulle attività balneari del Comune di Venezia. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea.

L'importo da ribassare per il presente appalto viene stabilito in € 18.278,60 (o.f.e.), ed è da intendersi comprensivo di tutte le spese per l'esecuzione del servizio e degli importi non soggetti a ribasso dei costi della manodopera pari a € 12.300,00 (o.f.e.); l'operatore dovrà pertanto considerare il ribasso solo sull'importo dei servizi al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, salvo quanto previsto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs. 36/2023. I costi della sicurezza,



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

parimenti non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 0,00. Il ribasso così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Art. 4 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo - indice generale senza tabacchi (00ST).

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo la stipula del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. L'operatore economico può indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ovvero **il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - codice CNEL di riferimento HO5Y.**

In quest'ultimo caso, l'operatore economico, unitamente all'offerta, dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs 36/2023 ed in conformità a quanto indicato nell'allegato I.01 del medesimo decreto. Ai fini della suddetta dichiarazione, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori e



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

servizi svolti, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti i lavori e servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in sede di presentazione dell'offerta comunica gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio avverrà a consuntivo, per ognuna delle annualità, a seguito di presentazione di rendicontazione dell'attività svolta, mediante trasmissione di apposita comunicazione dell'operatore economico, e successiva verifica con esito positivo, da parte del competente servizio.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dall'emissione, previa verifica da parte degli uffici della conformità degli stati di avanzamento e della verifica della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto, nonché previa acquisizione del DURC regolare.

Sulle fatture dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4136 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
- centro di costo: 340;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura;
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- (*se tenuto*) la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

Le suddette indicazioni costituiscono **requisito essenziale** per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 18, c. 1 D.Lgs 36/2023 e sarà immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinate dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo se non esente a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che, se dovuta, l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 10 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter D.Lgs. 165/2001e s.m.i., alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di *pantouflage*).

Art. 11 – PENALI PER RITARDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER IL MERO RITARDO

Nel caso di mancanza, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, e in ogni altro caso in cui le stesse non siano realizzate con le modalità previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126 d.lgs. 36/2023, una penale dell'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, ivi compresi spese ed oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

ART. 12 – RECESSO

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito alla fornitura, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 13– GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è invece richiesta per la sottoscrizione del contratto la prestazione da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

Art. 15 – SUBAPPALTO

È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro III del D.Lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 comma 17 del Dlgs 36/2023 e della "Misura C_27 del PIAO 2025-2027" del Comune di Venezia (rinvenibile sul sito istituzionale) al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali è vietato l'ulteriore subappalto a soggetti privi dell'iscrizione di cui all'art. 1 comma 52 legge n. 190/2012, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012.

Art. 16 – RISOLUZIONE, INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

sensi dell'art. 1453 Codice Civile, sal va e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023);
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente allegato Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copia del codice di comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di quelli sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.



Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 19- RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 ove ne ricorrano i presupposti e che, con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore, cessi la materia del contendere.

Art. 20- FORO COMPETENTE E RICORSI GIURISDIZIONALI

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.

(Modello C)
OFFERTA ECONOMICA

AL COMUNE DI VENEZIA

Oggetto: Richiesta di offerta per affidamento diretto del servizio di controllo, sicurezza e assistenza balneare presso la spiaggia di libera fruizione posta al Lido di Venezia tra la concessione n. 10 e l'arenile dell'ex ospedale al marestagione balneare 2025.

Il sottoscritto PIERLUIGI PADOVAN
nato il 12/02/1979 a VENEZIA
residente in VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 2/INT. 3, VENEZIA (VE)
con codice fiscale n. PDVPLG79B12L736P
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'impresa VENEZIA SPIAGGE S.P.A.
con sede in VENEZIA SESTIERE SAN MARCO n. 4136, c/o PALAZZO
COMUNALE CA' FARSETTI
con codice fiscale n. 02532890270
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:
VENEZIASPIAGGE@PEC.VENEZIASPIAGGE.IT
con partita IVA n. 02532890270
n. di telefono 041-5261249 n. di fax.....

impresa singola

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
o di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ;
*(di seguito l/gli eventuale/i componente/i il raggruppamento: se più di uno, riportare i
riferimenti di tutti)*

Il sottoscritto
nato ila.....
residente.....
con codice fiscale n
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n
domicilio fiscale.....
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:.....
con partita IVA n
n. di telefono n. di fax.....
mandante

OFFRE PER IL SERVIZIO IN OGGETTO

€ 18.278,60 (diciottomiladuecentosettantotto/60)

ovvero un prezzo IVA compresa pari a € 22.300,00 (ventiduemilatrecento/00)

DATA
05/06/2025

FIRMA
firmato digitalmente